

**CIRCOLARE N. 15/E del 16 marzo 2007 (stralcio)**

**Paragrafo 2.5 pag. 39**

**RITENUTA SUGLI EMOLUMENTI ARRETRATI**

**NUOVO ARTICOLO 23, COMMA 2, LETTERA c)**

La modifica all'articolo 23, comma 2, lettera c), apportata dalla l.f. per il 2007 concernente **la ritenuta sugli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16**, comma 1, lettera b), del TUIR, elimina i riferimenti alle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione e quelle per oneri di famiglia, sostituendoli con quelli delle detrazioni oggettive e per carichi di famiglia.

La nuova formulazione della norma **consente al sostituto d'imposta** che eroga gli arretrati **di applicare le detrazioni eventualmente spettanti con riferimento all'anno in cui i redditi si riferiscono**, se previste dalla normativa e nella misura in cui le stesse non sono state fruito.

La disposizione trova applicazione anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità e somme erogate dall'INPS o da altri enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità.

Per quanto riguarda l'applicazione della nuova disposizione, **si ritiene che per gli arretrati corrisposti nel 2007 e nel 2008, per i quali l'imposta si calcola sulla base del reddito complessivo netto del biennio precedente in cui vigeva il sistema della no-tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia, debba trovare comunque applicazione l'articolo 23, comma 2, lettera c), nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2006**, secondo la quale **il reddito del biennio va assunto al netto delle predette deduzioni**.